

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

00000000000000000000

18 FEB. 2005

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

18 FEB. 2005

ADDI' _____ NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO
 COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
OMISSIS

ASSENTI: STORACE - GARGANO

DELIBERAZIONE N. - 199 -

OGGETTO:


Direttive, indirizzi ed obiettivi di gestione a Laziodisu per la costituzione di una società di capitali mista per la gestione dei servizi di mensa e ristorazione ed attività connesse nell'ambito del diritto agli studi universitari.



199 18 FEB. 2003 Q

OGGETTO: *Directive, indirizzi ed obiettivi di gestione a Laziodisu per la costituzione di una società di capitali mista per la gestione dei servizi di mensa e ristorazione ed attività connesse nell'ambito del diritto agli studi universitari.*

LA GIUNTA REGIONALE



SU PROPOSTA dell'Assessore alla scuola, formazione, lavoro;

VISTA la legge regionale 25 agosto 2003, n. 25 concernente "Disposizioni in materia di diritto agli studi universitari";

VISTI, in particolare, i seguenti articoli della lr 25/2003:

- l'art. 1, che prevede un sistema organico di interventi diretto, attraverso la rimozione di ostacoli di ordine economico, sociale e culturale, a rendere effettivo il diritto agli studi universitari sul territorio regionale;
- l'art. 3, co 1, lett. a), che tra i servizi assicurati alla generalità degli studenti, prevede il servizio ristorazione;
- l'art. 24, co 1, il quale dispone che Laziodisu, al fine di assicurare la gestione economica razionale ed efficiente dei servizi relativi al diritto agli studi universitari, con adeguate garanzie di fruibilità e qualità degli stessi, promuove la costituzione di apposite società di capitali miste a partecipazione azionaria pubblica maggioritaria, assumendone la partecipazione azionaria in misura non inferiore al 25% del capitale sociale;

CONSIDERATO che

- tra i servizi relativi al diritto agli studi universitari, per la cui gestione è opportuno costituire un'apposita società di capitali mista, quelli relativi alla ristorazione e alla mensa presentano carattere prioritario;
- è opportuno che la predetta società di capitali mista, di seguito nominata società, abbia per oggetto la gestione di attività di ristorazione e mensa, nonché di servizi ad essa connessi quali, a titolo esemplificativo, pulizie, vigilanza, igiene degli alimenti (HACCP);
- nell'ambito del potere di direttiva, vigilanza e controllo su Laziodisu (ex art. 22 della lr 25/2003), è opportuno che la Giunta regionale stabilisca relativamente alla società:
 - a) gli obiettivi di gestione;
 - b) i criteri, le modalità e le condizioni per la costituzione;
 - c) le modalità ed i tempi di individuazione, secondo procedura di evidenza pubblica, del/i socio/i privato/i;
- per rendere funzionale la struttura societaria della società agli obiettivi istituzionali da perseguire, appare opportuno adottare lo statuto di massima, di cui all'allegato A alla presente deliberazione;

199 18 FEB. 2005

R

- per i primi due anni di vita la società può essere a totale partecipazione azionaria pubblica e che, entro detto termine, deve essere selezionato uno o più socio/i per la cessione del 49% del capitale sociale;
- ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria, Laziodisu proceda alla selezione del/i socio/i attraverso gara ad evidenza pubblica, con procedura ristretta ex d.lgs.157/1995 e s.m.e i. suddivisa in due fasi: prequalifica / gara;
- la selezione del socio/i avverrà in base all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b), del d.lgs 157/1995 e s.m. e i.
In particolare la fase di prequalifica deve prevedere la pubblicazione del bando di gara con l'indicazione specifica dei seguenti punti:
 1. statuto della società, conforme allo statuto di massima, di cui all'allegato A alla presente deliberazione;
 2. modi e termini per la presentazione delle domande di partecipazione;
 3. criteri di valutazione.
 4. requisiti minimi richiesti per la formulazione della domanda di partecipazione.
 Per ciò che concerne la fase di gara, i soggetti prescelti in base alla prequalifica sono invitati a formulare offerta a mezzo Lettera di Invito.
- la selezione del/i socio/i deve essere fatta sulla base delle seguenti caratteristiche indicative:
 - 1) esperienza in campo di ristorazione e servizio mensa;
 - 2) capacità organizzative, logistiche e strutturali;
 - 3) esperienza in materia sanitaria, di sicurezza sul lavoro (l. 626/1994) e di autocontrollo H.A.C.C.P. (l. 155/1997);
 - 4) esperienza nella progettazione, gestione e manutenzione di impianti di cucina e di locali adibiti al servizio di ristorazione;
 - 5) certificazione di qualità;
 - 6) livelli di efficacia / efficienza raggiunti;

TENUTO CONTO che, allo stato, presso le sedi di Via Cesare De Lollis e di Via De Dominicis – Roma, è attiva la gestione diretta del servizio mensa con personale dipendente inserito nei ruoli di Laziodisu;

R

CONSIDERATO che il conferimento della predetta gestione alla società possa avvenire a condizione che la società medesima provveda al rimborso a Laziodisu degli oneri sostenuti per il pagamento delle competenze dirette e degli oneri accessori al citato personale, fatto salvo eventuali trasferimenti volontari del personale interessato;

ACQUISITO il parere della Commissione regionale di concertazione, di cui all'art. 7 della lr 38/1998, espresso nella seduta del _____;


Am

DATO ATTO che è stata esperita la procedura di concertazione con le parti sociali

RITENUTO di dover provvedere in merito;

all'unanimità

DELIBERA



Handwritten signature or initials at the bottom right of the page.

199 18 FEB. 2005


1. di approvare, ai sensi degli artt. 22 e 24 della l.r. 25/2003, le direttive, gli indirizzi e gli obiettivi di gestione, di seguito precisati, per la costituzione e la partecipazione, da parte di Laziodisu, di una società diretta alla gestione dei servizi di mensa e ristorazione ed attività connesse nell'ambito del diritto agli studi universitari:

A) Direttive e indirizzi per la costituzione della Società:

1. Laziodisu costituisce ed assume la partecipazione azionaria della società procedendo, entro due anni dalla costituzione, alla selezione del/i socio/i attraverso gara di evidenza pubblica con procedura ristretta ex d.lgs. 157/1995 e s.m.e i. suddivisa in due fasi: prequalifica / gara;
2. il/i socio/i è/sono scelto/i selezionando l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b), del d.lgs 157/1995, e s.m. e i.;
3. la fase di prequalifica deve prevedere la pubblicazione del bando di gara con l'indicazione specifica dei seguenti punti:
 - i. statuto della società conforme allo statuto di massima, di cui all'allegato A alla presente deliberazione;
 - ii. modi e termini per la presentazione delle domande di partecipazione;
 - iii. criteri di valutazione;
 - iv. requisiti minimi richiesti per la formulazione della domanda di partecipazione;
4. nella fase di gara, i soggetti prescelti in base alla prequalifica, devono essere invitati a formulare offerta a mezzo Lettera di Invito;
5. il/i socio/i è/sono selezionato/i sulla base delle seguenti caratteristiche indicative:
 - i. esperienza nel campo della ristorazione e del servizio mensa;
 - ii. capacità organizzative, logistiche e strutturali;
 - iii. esperienza in materia sanitaria, di sicurezza sul lavoro (l. 626/1994) e di autocontrollo H.A.C.C.P. (l. 155/1997);
 - iv. esperienza nella progettazione, gestione e manutenzione di impianti di cucina e di locali adibiti al servizio di ristorazione;
 - v. certificazione di qualità;
 - vi. livelli di efficacia / efficienza raggiunti;

B) Obiettivi di gestione da perseguire attraverso la società:

1. rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale alla fruizione dei servizi gestiti dalla società, con particolare riguardo agli studenti universitari che, capaci e meritevoli, sono sprovvisti o carenti di mezzi, o si trovino in condizioni di disabilità;
2. favorire l'equilibrio tra le esigenze di tutela del diritto agli studi universitari e l'economicità ed efficacia nella gestione dei servizi da parte della società;
3. assicurare una gestione economica, razionale ed efficiente dei servizi da parte della società compatibilmente con adeguate garanzie di fruibilità e qualità degli stessi;
2. di approvare l'allegato A (STATUTO DI MASSIMA) alla presente deliberazione;
3. di stabilire che il servizio mensa delle sedi di Via Cesare De Lollis e di Via De Dominicis - Roma, gestite direttamente con personale dipendente inserito nei ruoli di Laziodisu, è



Au

G

conferito alla società a condizione che la società medesima provveda al rimborso a Laziodisu degli oneri sostenuti per il pagamento delle competenze dirette e degli oneri accessori al citato personale, fatti salvi eventuali trasferimenti volontari del personale interessato”.

4.

di stabilire che il presidente di Laziodisu, in quanto rappresentante istituzionale dell'ente, operi presso l'assemblea degli azionisti della società previo confronto con l'Assessore regionale competente in materia di diritto allo studio universitario;

5.

di stabilire che gli eventuali utili derivanti a Laziodisu dalla partecipazione alla società siano reinvestiti per migliorare il livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati nell'ambito del diritto agli studi universitari;

6. di pubblicare la presente deliberazione, priva di allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;

7. di demandare alla Direzione regionale istruzione e diritto allo studio l'adozione degli atti conseguenti alla presente deliberazione;


La presente deliberazione sarà diffusa sul sito internet www.sirio.regione.lazio.it contestualmente alla pubblicità legale al fine di consentirne la massima divulgazione.



STATUTO.doc

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

21 FEB. 2005



[Handwritten signature]

Il presente allegato è composto di 30 pagine.



Allegato "A"

STATUTO
DI SOCIETA' PER AZIONI
TITOLO PRIMO
Denominazione – Sede – Durata

LEC. art. 24 n. 199
EL 18 FEB 2005



Art. 1

E' costituita una Società per Azioni, la cui maggioranza delle azioni, spettano alla "Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio" di seguito in breve LAZIODISU, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lr 25/2003, denominata "..... SPA", di seguito nominata "società".

Art. 2

La Società ha sede legale in L'organo amministrativo della Società può istituire uffici, filiali, agenzie, rappresentanze e parimenti sopprimerle, nonché centri tecnici e di servizio, in Italia e nell'Unione Europea. Il domicilio dei soci è indicato nei libri sociali.

Art. 3

La società ha durata fino al 31.12.2009 e potrà essere prorogata una o più volte o sciolta anticipatamente con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

TITOLO SECONDO

Oggetto sociale

Art. 4

La società persegue le finalità individuate dall'art. 2 della L.R. 25/2003, in un'ottica di equilibrio tra le esigenze di tutela del diritto agli studi universitari e di economicità ed efficacia nella gestione dei servizi e benefici connessi.

La società ha per oggetto la gestione in ambito universitario di attività di ristorazione e mensa, nonché dei servizi ad essa connessi quali a titolo esemplificativo, pulizie, vigilanza, igiene degli alimenti (HACCP).

Al solo scopo del conseguimento dell'oggetto sociale e nel rispetto delle norme inderogabili di legge, essa potrà compiere inoltre tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, bancarie, mobiliari, ritenute utili e necessarie dal Consiglio di Amministrazione, nonché su mandato dell'Assemblea dei soci, operazioni immobiliari ed assunzioni di partecipazione in altre Società od imprese, anche se non aventi oggetto affine o connesso al proprio. Concedere infine fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia dei debiti ed obbligazioni anche di terzi, ed anche, a favore di istituti di credito in genere.

TITOLO TERZO

Capitale sociale - Azioni – Obbligazioni

Art. 5

Il capitale sociale è fissato in Euro 300.000,00 (trecentomila) suddiviso in numero 300.000 (trecentomila) azioni del valore nominale di euro 1 (uno) cadauno.

Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante conferimenti di beni in natura e di crediti e con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse, mediante delibera dell'assemblea degli azionisti, o mediante passaggio a capitale di riserva o altri fondi disponibili in forza di apposita deliberazione adottata dall'assemblea straordinaria dei soci, con la quale si potrà attribuire alla stessa la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. Nella specie saranno anche adottati le deliberazioni di cui al quarto comma dell'art. 2441 C.C. applicando inoltre per quanto compatibile il sesto comma dello stesso articolo.

La deliberazione di aumento del capitale assunta come sopra, dovrà risultare da verbale redatto da notaio.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

I soci, nel rispetto della normativa vigente, possono effettuare finanziamenti a favore della società.

In particolare, la società potrà ottenere fondi dai soci con obbligo di rimborso, in conformità alle direttive emanate con deliberazione 3 marzo 1994 del CICR, ai sensi dell'art. 11 del D.L.gs 1.9.93 n. 385 e successive modifiche, ovvero diverse nuove disposizioni attuative e/o modificative.

Detta ultima forma di finanziamento sarà fruttifera o meno di interessi in base a delibera del Consiglio di Amministrazione e potrà essere effettuato dai soci anche in misura non proporzionale

In caso di versamenti in conto capitale le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento di capitale di qualunque importo e ciò previa conforme delibera assembleare.

In riferimento alle azioni od altri strumenti finanziari partecipativi, nonché a tutti gli aspetti ad essi riconducibili si fa riferimento alla sezione quinta del C.C. dagli artt. 2346 a 2362 compreso.

Articolo 6

Le azioni sono obbligatoriamente nominative, e anche se interamente liberate e la legge lo consenta, non possono essere al portatore.

Le azioni sono di due categorie e, precisamente:

azioni di categoria "A", le quali possono essere di titolarità solo ed unicamente della LAZIODISU in misura non inferiore al 25% del capitale sociale;

azioni di categoria "B", le quali possono essere di titolarità di soggetti privati e /o enti pubblici economici e/o organismi di diritto pubblico.

In ogni caso la partecipazione azionaria pubblica non può essere inferiore al 51% del capitale sociale della Società.

Le azioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono indivisibili e ciascuna azione dà diritto ad un voto secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Le azioni ed i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcuna forma di garanzia.

Articolo 7

Fatto salvo quanto previsto nel comma 5 del precedente articolo 5, la Società potrà emettere obbligazioni ordinarie e convertibili, nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti normative e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

Articolo 8

Le azioni di categoria "B" non sono cedibili per i primi 5 anni dalla costituzione della Società senza l'autorizzazione espressa per iscritto di LAZIODISU, così come per lo stesso periodo non è possibile costituire sulle medesime azioni diritti reali su cosa altrui o altri vincoli in ogni caso tali da ridurre la libera e piena disponibilità e controllo, ivi compreso il diritto di voto, da parte di Soci titolari di azioni di categoria "B" non possono in ogni caso essere cedute a terzi, senza l'autorizzazione di LAZIODISU.

Fermo restando quanto previsto nel precedente comma del presente articolo e nei casi di cedibilità delle azioni, qualora un Socio (d'ora in avanti anche "Socio Offerente") intenda vendere o a qualsiasi altro titolo trasferire, in tutto o in parte, a terzi la titolarità delle proprie azioni, deve preventivamente farne offerta agli altri soci, che risultino iscritti nel libro dei Soci alla data della comunicazione, mediante lettera raccomandata a.r. da inviare agli stessi soci presso gli indirizzi risultanti nel libro dei Soci, oltre che al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

A tal fine il Socio Offerente avrà diritto a richiedere ed ottenere dal Consiglio di Amministrazione, nella persona del suo presidente, l'esatta indicazione degli azionisti della società.

Nella suddetta comunicazione devono essere indicati: a) il numero delle azioni che si intende trasferire; b) il nominativo del possibile acquirente; c) le condizioni ed il prezzo offerto o richiesto o, in caso di trasferimento a titolo gratuito, il valore ad esse attribuito.

Il diritto di prelazione, può essere esercitato solo sulla totalità delle azioni offerte, secondo le modalità che seguono.

Il Socio che intenda acquistare le azioni del Socio Offerente deve comunicare la propria volontà al medesimo Socio offerente e, per conoscenza, al Socio pubblico, con lettera raccomandata a.r. da inviarsi ,a pena di decadenza, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, dalla data di ricevimento della comunicazione di offerta in prelazione.

Nel caso in cui più soci manifestino la volontà di esercitare il diritto di prelazione sulle azioni del Socio Offerente, questo si intenderà esercitato in proporzione alle azioni rispettivamente detenute dai Soci acquirenti.

Qualora la prelazione non venisse esercitata nel suddetto termine il Socio Offerente sarà libero di disporre delle azioni alle condizioni previste nel prosieguo del presente articolo.

Ove il Socio Offerente, esperita la procedura per l'esercizio del diritto di prelazione, possa liberamente disporre delle azioni offerte, queste potranno essere cedute al potenziale acquirente indicato nella relativa comunicazione di offerta, nel rispetto dei seguenti vincoli:

- a) cessione a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta;
- b) perfezionamento della cessione entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione per l'esercizio del diritto di prelazione; in mancanza di dette condizioni di detto perfezionamento le azioni tornano soggette al diritto di prelazione, che potrà essere esercitato dai Soci secondo la procedura prevista al presente articolo e soltanto in seguito a nuova offerta da parte del Socio Offerente.

Nel caso in cui un Socio intenda offrire in pegno o dare in usufrutto tutto o in parte le proprie azioni a terzi dovrà comunicare agli altri soci, secondo le modalità di cui al presente articolo, l'importo del finanziamento richiesto ed il

numero delle azioni offerte in pegno, nonché ogni altra modalità relativa al medesimo.

Gli altri soci avranno diritto di sostituirsi all'eventuale finanziatore a parità di condizioni, restando inteso che il Socio che dovrà costituire il pegno sulle proprie azioni farà in modo tale che il diritto di voto rimanga in capo al medesimo.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alla cessione dei diritti di opzione, anche nel caso di aumenti di capitali.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle azioni di titolarità di LAZIODISU finché sono di titolarità della stessa.

Sui certificati azionari verrà trascritta la seguente annotazione: *"La circolazione del titolo è limitata e il diritto di prelazione sono specificamente regolati dallo Statuto"*.

TITOLO QUARTO

Organi Sociali

Art. 9

Gli organi della società sono:

- a) l'Assemblea degli azionisti;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Amministratore Delegato
- e) il comitato Esecutivo
- d) il Collegio Sindacale.
- c) il Revisore

I rappresentanti di parte pubblica sono nominati ai sensi dell'art. 2449 del C.C. e revocati nelle forme e nei modi previsti dall'ordinamento vigente.

Art. 10

L'assemblea degli azionisti

L'Assemblea rappresenta l'universalità degli Azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla normativa vigente ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le Assemblee ordinarie e straordinarie si tengono presso la sede sociale, o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel Territorio della Repubblica Italiana.

Ogni socio ha diritto ad un voto in Assemblea ordinaria o straordinaria per ogni azione di cui sia titolare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, e per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando lo richiedano particolari esigenze, quali difficoltà di interpretazione e di applicazione di nuove disposizioni interne o comunitarie in materia civile e fiscale, malattia o temporaneo impedimento degli amministratori, difficoltà di acquisire tempestivamente i dati da società collegate, controllanti o controllate o altri eventi di causa maggiore che impediscano il normale svolgimento dell'attività sociale, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si effettua mediante avviso.

L'avviso di convocazione deve indicare: il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica; la data e l'ora di convocazione dell'assemblea; le materie all'ordine del giorno, tanto della prima che della seconda convocazione, nonché con lettera raccomandata, telegramma, eventualmente anticipato, messaggio di posta elettronica o fac-simile, da spedirsi a tutti i Soci, oltre che a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ed a tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale in carica, almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta, o mediante pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana qualora la società faccia ricorso al mercato del capitale di rischio.

L'Assemblea, comunque, si reputa regolarmente costituita qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi siano intervenuti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i componenti effettivi del collegio Sindacale in carica.

Per essere ammessi all'Assemblea, i soci devono depositare i propri titoli azionari presso la sede sociale ovvero gli Istituti di Credito o Società finanziarie indicati nell'avviso di convocazione nei 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza; il biglietto assembleare rilasciato per la prima convocazione è valido anche per la seconda.

Il Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da qualsiasi altra persona che non sia componente del Consiglio di Amministrazione, o del collegio Sindacale Amministratore o Sindaco effettivo o dipendente della società o delle Società sue controllate, fermi restando gli altri divieti di legge.

Presidente

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente, o in sua mancanza, dall'Amministratore Delegato, ove nominati, altrimenti la presidenza dell'Assemblea spetta al componente del Consiglio di amministrazione più anziano e, comunque, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, l'Assemblea è presieduta da altra persona designata dal consiglio di Amministrazione o, in difetto, dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non Socio, designato dal Presidente.

Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale viene redatto da un notaio in caso di Assemblea Straordinaria ed in ogni altro caso in cui il Presidente lo ritenga opportuno.

L'Assemblea può tenersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci e, comunque, a condizione che: 1) vengano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di Assemblea totalitaria, i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società nei quali i partecipanti possano affluire; 2) tutti i medesimi partecipanti possono essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale; 3) sia consentito ai partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si

trova il Presidente ed in cui deve trovarsi il Segretario; onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Art. 12

Competenze dell'assemblea

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare, l'assemblea ordinaria può:

- approvare bilancio;
- nominare e revocare gli amministratori su proposta ed indicazione del Socio titolare delle azioni di categoria "A", che esprimerà la propria volontà attraverso il Presidente del C.D.A. o persona da questi designata o delegata;
- nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale viene eletto a maggioranza dei presenti nella relativa seduta esclusivamente su proposta ed indicazione del Socio titolare delle azioni di categoria "A", che esprimerà la propria volontà attraverso il Presidente del C.D.A. o persona da questi designata o delegata;
- nominare e revocare i membri del Collegio sindacale, il presidente del collegio sindacale sempre esclusivamente su proposta ed indicazione del Socio titolare delle azioni di categoria "A" che esprimerà la propria volontà attraverso il Presidente del C.D.A. o persona da questi designata o delegata e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- determinare il compenso degli amministratori, dei sindaci, e del soggetto cui è demandato il controllo contabile;
- acquistare, vendere e permutare, affittare azienda o rami di azienda;
- costituire persone giuridiche e consorzi e/o acquistare o cedere partecipazioni in persone giuridiche;

- apportare al presente Statuto le modifiche che si rendessero opportune ;
- deliberare su ogni altra questione alla stessa sottoposta e su ogni altro oggetto inerente la Società o la sua gestione sottoposto al suo esame.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentata , e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale intervenuto.

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria: le modifiche dello statuto; la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori; l'emissione di strumenti finanziari; l'emissione di prestiti obbligazionari; la costituzione di patrimoni destinati a specifici affari; le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il 70% del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50% del capitale sociale e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale intervenuto.

Art. 13

Assemblea Totalitaria

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa

all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 14

Assemblee Speciali

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nell'assemblea speciale di appartenenza.

Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.

Per quanto di competenza si fa riferimento alla vigente normativa.

TITOLO V

Consiglio di Amministrazione – Presidente – Amministratore Delegato –

Comitato Esecutivo

Art. 15

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un massimo di 11 Amministratori, che vengono nominati dall'Assemblea ordinaria.

I componenti del consiglio di Amministrazione, in ogni caso, a pena di ineleggibilità, dovranno possedere i generali requisiti di specifica professionalità e specchiata moralità necessari per ricoprire la carica di componente dell'organo amministrativo di una società di capitali e, comunque, non dovranno trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- a) sussistenza di cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- b) sussistenza di cause di ineleggibilità e decadenza previste per lo svolgimento di funzioni dirigenziali o di controllo in pubbliche amministrazioni o enti pubblici;
- c) mancanza dei requisiti di professionalità ed onorabilità necessari per lo svolgimento di funzioni dirigenziali o di controllo in pubbliche amministrazioni o enti pubblici;
- d) aver subito sentenze per l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.pp., il tutto relativamente a reati che incidano sulla moralità professionale, contro la pubblica amministrazione, per delitti finanziari.

Qualora non sia possibile nominare l'intero Consiglio di Amministrazione con il consenso unanime di tutti i Soci, i componenti dello stesso saranno nominati in maniera tale che 3 componenti siano scelti tra i soggetti designati dal socio titolare di azioni di categoria "A" e 2 componenti siano scelti tra i soggetti designati dai Soci titolari di azioni di categoria "B".

Alla votazione per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione partecipano tutti i soci ed il Presidente dell'Assemblea, seduta stante, individua le modalità di votazione atte a consentire il verificarsi del risultato suddetto.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque per non oltre tre esercizi, e sono rieleggibili.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori restano in carica anche dopo la scadenza del mandato per gli affari di ordinaria amministrazione fino all'accettazione della carica da parte del nuovo Consiglio di amministrazione.

Se vengono a mancare per qualsiasi ragione o causa due amministratori, l'intero Consiglio si intenderà decaduto ed il Presidente del Collegio sindacale, entro e non oltre i successivi 15 giorni, deve convocare l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione della Società.

In deroga a quanto previsto dall'art. 2386, ultimo comma, c.c., la decadenza del consiglio di Amministrazione in dipendenza di quanto previsto dal precedente comma del presente articolo, ha effetto dal momento in cui il medesimo Consiglio di amministrazione sarà ricostituito.

Articolo 16

Il Consiglio di amministrazione è convocato anche in luogo diverso dalla sede sociale.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci e, comunque, a condizione che: 1) vengano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di Assemblea totalitaria, i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società nei quali i partecipanti possano affluire; 2) tutti i medesimi partecipanti possono essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale; 3) sia consentito ai partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed in cui deve trovarsi il Segretario; onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Il consiglio di Amministrazione è convocato tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario od opportuno o quanto ne è fatta richiesta da almeno due

consiglieri, con l'indicazione degli argomenti da trattare, in tale caso il Presidente dovrà provvedere in conformità, fissando la riunione entro 10 giorni dalla richiesta.

La convocazione delle riunioni del Consiglio di amministrazione è fatta dal Presidente con comunicazione scritta da inviarsi con lettera raccomandata almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza o, in caso di comprovata urgenza, con telegramma, telefax, e-mail o strumento analogo, a spedire almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza; in ogni caso, anche in difetto di tali formalità la seduta è valida allorquando intervengano tutti i Consiglieri di Amministrazione e tutti i Sindaci effettivi.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente, o in sua mancanza, dall'amministratore Delegato, ove nominato, altrimenti spetta al componente del Consiglio di amministrazione più anziano e, comunque, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, da altra persona designata dal consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali, che vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario e trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene necessari, utili o anche solamente opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola

esclusione di quelli che la legge o il presente Statuto riservano espressamente all'Assemblea.

Sono riservate in via esclusiva al Consiglio di amministrazione e, pertanto, non possono essere delegate ad altri organi, collegiali o monocratici, le decisioni relative alle seguenti questioni:

- a) l'acquisto o la cessione di partecipazioni in consorzi e società, incluse le società consortili, nonché compresa la costituzione e lo scioglimento di società partecipate;
- b) l'acquisto e le cessioni di beni immobili;
- c) l'analisi di ogni questione e l'adozione di ogni iniziativa e decisione relativamente al rapporto contrattuale con LAZIODISU e, comunque, ai rapporti con pubbliche amministrazioni, ed organismi di diritto pubblico;
- d) proporre all'Assemblea l'acquisto, la vendita e la permuta, l'affitto di aziende o rami di azienda, nonché sull'acquisto o la cessione di partecipazioni in persone giuridiche.
- e) il rilascio diretto di garanzie reali o personali, ivi comprese fidejussioni o altre forme di garanzie personali;
- f) la determinazione dei criteri e delle politiche per la gestione del personale, ivi comprese quelle relative alle dinamiche retributive ai percorsi formativi e professionali del personale utilizzato dalla Società;
- g) la determinazione del piano annuale per l'assunzione e le collaborazioni del personale della Società, nonché l'assunzione, la nomina ed il licenziamento del Direttore Generale, fermo restando che, almeno per i primi 3 anni dalla costituzione della Società, deve preferirsi il ricorso a strumenti che permettano il

mantenimento di un struttura ed organizzazione del personale quanto più possibile flessibile;

- h) l'approvazione e la modificazione del budget relativo ad ogni esercizio sociale da predisporre ed approvare entro il termine dell'anno precedente;
- i) l'approvazione e la modificazione dei piani strategici ed industriali, da predisporre ed approvare entro il termine del triennio precedente;
- l) la nomina e la revoca dei componenti del Comitato Esecutivo;
- m) l'approvazione e le eventuali modifiche del codice etico, di comportamento e di autoregolamentazione della Società, che comprenda i principi e la disciplina dei processi interni ed esterni, ivi compresi quelli relativi alle procedure ad evidenza pubblica per la scelta dei contraenti ed il regime delle relative eventuali incompatibilità affinché sia garantita la neutralità, l'indipendenza dai mercati e, comunque, la corretta azione amministrativa della società nello svolgimento delle attività.

In particolare quanto previsto nella lettera m) del presente articolo costituisce specifico dovere del Consiglio di Amministrazione della Società, dovendo essere inizialmente posto in essere entro 60 giorni dalla data della costituzione della Società, rappresentando in ogni caso condizione necessaria affinché la medesima società possa ricorrere a procedure ad evidenza pubblica.

Articolo 18

Il Consiglio di amministrazione nomina un amministratore delegato, eletto secondo le maggioranze di legge e di Statuto.

All'Amministratore Delegato spetta la rappresentanza legale della società, sostanziale e processuale, attiva e passiva, ed in tale ambito allo stesso spetta la

gestione ordinaria della medesima Società ed in particolare all'Amministratore Delegato sono attribuite le seguenti deleghe e ferme restando quelle ulteriori che gli potranno essere attribuite dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della legge e dello Statuto:

- gestire e coordinare la struttura interna della Società, sia di linea che di staff;
- costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici attivi, quali atti e contratti fonte di ricavo per la Società, entro il limite per ogni operazione espressamente stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
- costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici passivi, quali atti e contratti fonte di costo per la Società, entro il limite per ogni operazione espressamente stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
- stipulare, modificare, estinguere contratti bancari, di conto corrente e deposito anche postale; in particolare per quanto riguarda le operazioni sui conti correnti bancari e postali, le anticipazioni su fatture con e senza cessione di credito, le emissioni, l'avallo e le girate di assegni anche circolari, di vaglia cambiari e di cambiali tratte, è posto il limite delle linee di credito concesse alla Società; per quanto riguarda i contratti di affidamento allo scoperto, di finanziamento, di cessione di credito, di leasing e tutto quanto a ciò connesso, il tutto entro i limiti per ogni operazione espressamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- selezionare, assumere, promuovere, e licenziare il personale dipendente della società, con la sola eccezione del Direttore Generale, determinandone inquadramento, mansioni, retribuzioni e quant'altro fosse opportuno, il tutto fermo restando quanto previsto nell'ambito del piano delle assunzioni e delle collaborazioni del personale della società deliberato dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito dei suoi poteri esclusivi;

- predisporre la struttura organizzativa della società, da sottoporre per la sua discussione ed approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- predisporre i budget annuali della società, entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento, da sottoporre per la loro discussione ed approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- predisporre i piani strategici ed industriali della società, da sottoporre per la loro discussione ed approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- instaurare, proseguire e resistere in ogni tipo di giudizio, in tutte le sedi e presso tutte le autorità e Corti consentite dalla legge;
- promuovere e proseguire ogni tipo di giudizio, in ogni sua fase e grado, anche in Cassazione, definendo i termini di eventuali transazioni e conciliazioni giudiziali e stragiudiziali, in sede ordinaria, speciale ed amministrativa, presentando atti, ricorsi, querele, esposti e denunce alle autorità competenti;
- nominare avvocati, procuratori legali ed arbitri conferendo agli stessi procure ad lites nonché ogni potere in ordine alle eventuali relative transazioni e conciliazioni giudiziali e stragiudiziali;
- delegare, al fine di agevolare la gestione operativa, singoli dirigenti della Società, addetti a particolari funzioni, al compimento di atti, rientranti nelle loro particolari funzioni;
- nominare procuratori speciali per il compimento di determinati atti rientranti nei suoi poteri o in quelli espressamente conferitigli dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Assemblea dei soci;
- dare attuazione a tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione compiendo, altresì, tutti gli atti nonché tutte le operazioni ad esse collegate.

L'Amministratore Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione, non oltre la sua successiva riunione, delle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale.

L'Amministratore Delegato, nei limiti dei suoi poteri, può nominare uno o più procuratori speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Articolo 19

Il Consiglio di Amministrazione può altresì delegare parte delle proprie attribuzioni, entro i limiti dell'art. 2381 del c.c., ad un Comitato Esecutivo composta da alcuni dei suoi membri, il cui numero viene stabilito dal Consiglio stesso all'atto della nomina.

Il Presidente, il Vice Presidente, se nominato, e l'Amministratore Delegato sono membri di diritto del Comitato Esecutivo.

Le riunioni del Comitato Esecutivo sono presiedute dal Presidente o da chi lo sostituisce.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, il quale altresì, presiede le riunioni del Comitato, mentre svolge la funzione di Segretario il Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Per la validità della riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Comitato Esecutivo può, se è nei limiti previsti dalla delega, deliberare in via di urgenza su atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo l'obbligo di riferire al Consiglio stesso per la sua eventuale ratifica nella sua prima riunione successiva alla delibera adottata.

Articolo 20

Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ad un compenso annuale che sarà determinato dall'assemblea e che può anche consistere, in tutto o in parte, in una partecipazione agli utili conseguiti dalla Società.

Articolo 21

La firma sociale e la rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio spetta, disgiuntamente, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'amministratore Delegato e, in caso di assenza od impedimento del primo, al Vice Presidente, se nominato.

TITOLO VI

Collegio Sindacale

Articolo 22

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento e può, altresì, esercitare il controllo contabile.

L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c.

Non possono assumere la carica di sindaco coloro che già ricoprono la carica di sindaco effettivo in più di quattro società emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Qualora non sia possibile nominare l'intero Collegio sindacale con il consenso unanime di tutti i soci, i membri dello stesso saranno nominati in maniera tale che 2 membri effettivi, tra cui il Presidente, oltre ad un membro supplente, siano scelti tra i soggetti designati dal Socio titolare di azioni di categoria "A" ed 1 membro effettivo, oltre ad un membro supplente, siano scelti tra i soggetti designati dai Soci titolari di azioni di categoria "B".

Alla votazione per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale partecipano tutti i Soci, ed il Presidente dell'Assemblea, seduta stante, individua le modalità di votazione atte a consentire il verificarsi del risultato suddetto.

I membri del Collegio sindacale, non dovranno trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- 1) sussistenza di cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile;
- 2) sussistenza di cause di ineleggibilità e decadenza previste per lo svolgimento di funzioni dirigenziali o di controllo in pubbliche amministrazioni o enti pubblici;
- 3) mancanza dei requisiti di professionalità ed onorabilità necessari per lo svolgimento di funzioni dirigenziali o di controllo in pubbliche amministrazioni o enti pubblici;
- 4) sottoposizione a procedimenti penali in corso, o aver subito sentenze di condanna, anche se ancora non passate in giudicato, ovvero sentenza per l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., relativamente a reati che incidano sulla moralità professionale, contro la pubblica amministrazione, o per delitti finanziari;

- 5) aver commesso nell'esercizio della propria attività professionale e lavorativa un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova, nei confronti di pubbliche amministrazioni, organismi di diritto pubblico o, comunque, amministrazioni aggiudicatrici;
- 6) essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni, ovvero nel produrre dichiarazioni richieste da pubbliche amministrazioni, organismi di diritto pubblico o, comunque, amministrazioni aggiudicatrici;
- 7) aver ricoperto la carica di amministratore o di sindaco effettivo, ovvero aver svolto funzioni di direzione o controllo di enti o società per le quali, durante detti incarichi, sia intervenuta dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, amministrazione straordinaria o a carico delle quali sia stato instaurato un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure abbiano versato in stato di sospensione dell'attività commerciale.

Il Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione, può convocare l'Assemblea e/o il Consiglio di Amministrazione; dette convocazioni devono però essere effettuate da almeno 2 membri del collegio sindacale.

Art. 23

Il Revisore Contabile

Il revisore o la società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano

esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti richiesti dalla legge. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

TITOLO VII

Esercizio sociale e Bilancio ripartizione utili

Art. 24

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine dell'esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio, in conformità alle prescrizioni di legge.

Il 10% degli utili eventualmente realizzati in ciascun esercizio sociale devono essere imputati a riserva ordinaria fino ad un importo pari ad 1/5 dell'ammontare del capitale sociale.

Fermo restando quanto previsto nel precedente comma del presente articolo in ordine alla riserva ordinaria, l'Assemblea delibera la distribuzione ai soci del resto degli utili d'esercizio.

A tale ultimo proposito, in parziale deroga a quanto previsto dall'art. 2263, comma 1, c.c., ai Soci di categoria "B" spetta, proporzionalmente alla rispettiva titolarità di azioni di LAZIODISU ed indipendentemente dalla percentuale della stessa partecipazione rispetto al capitale sociale:

- a) una quota degli utili, per la parte effettivamente distribuita a seguito di deliberazione dell'Assemblea, pari al doppio di quella agli stessi spettante ai sensi dell'art. 2263 del c.c., mentre la restante parte spetta al Socio titolare di azioni di categoria "A";
- b) una quota delle perdite pari al doppio di quelle agli stessi spettanti ai sensi del citato articolo 2263 c.c., mentre la restante parte spetta al Socio titolare di azioni di categoria "A".

Con riferimento alle perdite di ciascun esercizio le stesse devono essere ripianate dai Soci, per quanto di rispettiva competenza, entro 30 giorni dalla data di approvazione del relativo bilancio, attraverso la copertura dei relativi importi. Detta copertura deve avvenire attraverso: a) l'utilizzazione delle poste del patrimonio netto, se esistenti, con la sola eccezione di quella relativa al capitale sociale ed alla relativa riserva legale; b) il versamento dei corrispondenti importi

In difetto di detti essenziali elementi adempimenti il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere al recupero forzato delle relative somme.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili saranno prescritti a favore della Società.

TITOLO VIII

Clausola di uscita – Scioglimento e liquidazione

Art. 25

La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- per il decorso del termine;
- per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguire l'oggetto sociale, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- per l'impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell'assemblea;
- per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2447 e 2482 ter c.c.;
- nelle ipotesi previste dagli art. 2437 quater e 2473c.c.;
- per deliberazione dell'assemblea;
- per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

Salvo che nei casi previsti dai numeri 2), 4) e 6) del primo comma dell'art. 2484 non abbia già provveduto l'assemblea e salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano in materia, gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto su:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità dei liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo

Se gli amministratori omettono la convocazione di cui al comma precedente, il tribunale vi provvede su istanza dei singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci.

I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea o, quando sussiste una giusta causa, dal Tribunale su istanza dei soci o dei sindaci.

TITOLO IX

Art. 26

Clausola Compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato su accordo delle parti, o in mancanza di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma su ricorso della parte più diligente.

La sede dell'arbitrato sarà Roma

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

L'arbitro è tenuto a giudicare secondo il diritto ed osservando le norme del codice di procedura civile e deve pronunciare il lodo entro il termine di 90 giorni dalla accettazione della nomina; tale termine resterà sospeso dal 1 agosto al 15 settembre e dal 20 dicembre al 10 gennaio di ciascun anno.

